

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

[redacted], revoca autorizzazione Amministrativa n. 249 del 15.11.2012 - divieto prosecuzione attività -

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 22 DEL 25/07/2019

Cod. Profilo 133669

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP

PREMESSO che al Sig. [redacted] nato a [redacted] in qualità di Amministratore della Società "[redacted]", per come risulta dagli atti d'ufficio, è stata rilasciata l'Autorizzazione Amministrativa n. 249 del 15.11.2012, a carattere permanente, per lo svolgimento dell'attività di vendita di giornali e riviste in forma esclusiva, all'interno del chiosco ubicato in [redacted] di Catanzaro, la cui ampiezza risulta essere pari a 26 mq.;

VISTA l'ordinanza dirigenziale n. 5 del 12.07.25018 adottata dal Settore Patrimonio–Provveditorato-Partecipate ad oggetto: "*Revoca occupazione suolo pubblico alla ditta* [redacted]", con la quale, per le motivazioni contenute nella stessa alla quale si fa espresso rinvio, è stato disposto tra l'altro, "lo sgombero del suolo pubblico comunale da persone o cose in quanto occupato da un chiosco non di proprietà dell'Ente contraddistinto al numero [redacted] ed utilizzato per la vendita di giornali e riviste";

CONSIDERATO che:

- a seguito di segnalazione da parte del Settore Patrimonio – Provveditorato - Partecipate si è svolta presso questo Settore una riunione di lavoro in data 24 gennaio 2019 allo scopo di esaminare, congiuntamente al suddetto Settore nonché ai Settori Urbanistica, Edilizia Privata e SUE e Polizia Locale, tra le altre, anche la posizione della Società [redacted];
- nel corso della medesima riunione è emerso che la Società [redacted] non ha adempiuto alle disposizioni impartite dal Settore Patrimonio-Provveditorto-Partecipate con la precitata ordinanza n. 5/2018;
- la Polizia Locale, da ultimo, con nota prot. n. 17174 del 20.02.2019, nel richiamare una precedente nota prot. n. 89226 del 20.09.2018, alla quale risulta allegato il verbale n. 166768 del 19.09.2018 elevato nei confronti del sig. [redacted] ha comunicato il perdurare della occupazione di suolo mediante chiosco, allo stato in attività, in contrasto con quanto ordinato e disposto a mezzo dell'ordinanza dirigenziale n. 5 del 12.07.2018;
- che tutte le suesposte circostanze sono state ribadite e confermate in una ulteriore riunione di lavoro tenutasi presso questo Settore il data 23.03.2019 che ha visto presenti anche i rappresentanti dei Settori Patrimonio–Provveditorato-Partecipate e Polizia Locale, ciascuno dei quali ha confermato ha confermato gli atti istruttori adottati ribadendo, contestualmente, la necessità di provvedere con i successivi adempimenti per quanto di competenza;

CONSIDERATO, altresì, che:

- l'autorizzazione di cui in premessa è stata rilasciata da questo Settore in virtù della disponibilità del suolo pubblico e del chiosco installato, all'interno del quale si svolge l'attività indicata nella medesima autorizzazione la quale, conseguentemente, non può più essere considerata efficace stante il venir meno di uno dei necessari presupposti che ne hanno consentito il rilascio;
- la medesima autorizzazione non può essere utilizzata in un luogo diverso rispetto a quello riportato sulla stessa;
- l'interessato secondo quanto emerge dalla lettura degli atti adottati dal Settore Patrimonio – Provveditorato – Partecipate, finalizzati alla revoca del suolo pubblico riferita al chiosco con conseguente sgombero dell'area, nonché dai verbali elevati dalla Polizia Locale anch'essi finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi, non ha posto in essere alcuna attività per la regolarizzazione della propria posizione;

RITENUTO che le circostanze sopra esposte impongono, anche ai fini della regolarità amministrativa, di procedere alla revoca della Autorizzazione Amministrativa n. 249 del 15.11.2012 sebbene, di per sé, la ~~Determinazione~~ Dirigenziale n. 5 del 12.07.25018 adottata dal Settore Patrimonio–Provveditorato-Partecipate abbia costituito sin dal momento della sua adozione, titolo inibitorio allo svolgimento dell'attività esercitata all'interno del chiosco di cui ne è stata disposta la rimozione;

DATO ATTO che si prescinde dall'invio della comunicazione dell'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 in quanto, il contenuto dell'atto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della medesima legge n. 241/80;

VISTI:
- il D.Lgs. 114/98;
- la L. R. n. 18/1999 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle Attività Commerciali sule Aree Pubbliche;
- la Legge 416 del 05.08.1981;
- la Legge n.108 del 14.04.1999;
- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 21-ter;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art- 7-bis;

per quanto sopra espresso

ORDINA

1. **la revoca** dell'autorizzazione amministrativa n. 249 del 15.11.2012 intestata alla Società [redacted] sas di [redacted]. il cui rappresentante legale risulta essere il Sig. [redacted] in premessa generalizzato, rilasciata per l'attività di vendita di giornali e riviste in forma esclusiva, da esercitarsi all'interno del chiosco ubicato [redacted] di Catanzaro, la cui ampiezza risulta essere pari a mq 26, **disponendo** contestualmente **il divieto** di prosecuzione dell'attività medesima;
2. **la restituzione**, entro e non oltre 10 giorni dalla data di notifica del presente atto, dell'Autorizzazione Amministrativa sopra detta;

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei consequenziali provvedimenti in caso di accertata inottemperanza della stessa ai sensi della normativa in materia.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:
- al Sig. [redacted] nato a [redacted] ed ivi residente [redacted] nella sua qualità di L.R. della suddetta Società;
- alla Società [redacted] sas di [redacted];

la trasmissione a mezzo pec, per quanto di competenza:
- al Settore Patrimonio, Provveditorato e Partecipate;
- al Settore Edilizia Privata e SUE;

- al Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale;
- al Comando Polizia Locale di Catanzaro;
- al Settore Finanziario;
- al Settore Avvocatura;
- alla C.C.I.A.A. – Ufficio Registro Imprese di Catanzaro;

la pubblicazione del presente provvedimento:
- sull'albo pretorio on-line del Comune;

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ;
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

Istruttore Amministrativo
Domenico Sorrentino

Istruttore Direttivo
Patrizia Cuccunato

Il Funzionario
Dott. Mario Mancuso

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonino Ferraiolo

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano richiesti legalmente.

Il DIRIGENTE
Dott. Antonino Ferraiolo

Municipio Di Catanzaro

Il sottoscritto_____Messo del Comune dichiaro di avere oggi _____
_____notificato la presente al nominato in oggetto per averne piena conoscenza di copia in mani di
_____ che ha qui firmato in calce in segno di ricevuta.

Il Consegnatario

Il Messo Notificatore